

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003 regola l'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie, ovvero per la loro successiva confisca.

La delega per la predisposizione del presente decreto è contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114 - legge di delegazione europea 2014.

La decisione quadro 2003/577/GAI, costituisce applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, affermatosi a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 1999. E' a tale principio, quale fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione che fanno riferimento i considerando 1 e 2 della decisione quadro, a mente dei quali esso trova applicazione non solo nel processo, ma anche alle ordinanze preprocessuali, in particolare a quelle che *"consentono alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili"*.

Invero, il 29 novembre 2000, il Consiglio ha adottato il Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, che prevedeva l'elaborazione di uno strumento sul riconoscimento delle decisioni di blocco degli elementi di prova per impedire la dispersione di quelli che si trovano nel territorio di un altro Stato membro, e l'elaborazione di uno strumento sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di sequestro dei beni.

La *ratio* di tale strumento era quella di consentire di sequestrare provvisoriamente i beni in casi urgenti, senza ricorrere alle procedure dell'assistenza giudiziaria, dando esecuzione alle ordinanze rese dal giudice di un altro Stato membro.

Nella nozione di "blocco" - termine di derivazione anglosassone - o di sequestro di beni, secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 della decisione quadro, rientrano tutti i provvedimenti adottati dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione, al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione di "distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di un bene o proprietà" che possa formare oggetto di prova o di confisca del bene nell'ambito di un procedimento penale pendente nello Stato.

Il campo di applicazione della decisione quadro è molto ampio, in quanto essa può avere ad oggetto qualsiasi bene, materiale e immateriale, mobile o immobile, e dunque anche documenti e dati, pure di tipo elettronico o telematico, e può essere relativa a qualsiasi reato, per i quali - come esplicitato nel considerando 3 - si può applicare il principio del riconoscimento reciproco.

Lo scopo della decisione quadro, in chiave di semplificazione, è quello di istituire un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del



provvedimento di coercizione reale adottato in qualsivoglia Stato membro, secondo le forme e disciplina previsti dal diritto nazionale.

A questi provvedimenti, che la decisione quadro non elenca, ma che sono accomunati dalla medesima funzione strumentale rispetto al procedimento principale (di cognizione o di esecuzione), viene applicato per la prima volta il principio del reciproco riconoscimento. Ciò ha determinato il venir meno delle procedure per il riconoscimento formale del titolo giudiziario straniero (c.d. *exequatur*) da parte dello Stato sul cui territorio è allocato il bene, che caratterizzano il sistema tradizionale di assistenza giudiziaria tra gli Stati in materia penale (v. art. 735 e 735-bis del codice di procedura penale italiano).

Vengono invece previste norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel proprio territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, senza necessità della mediazione dell'autorità centrale.

Ciò è possibile in quanto la decisione quadro in esame applica al settore dei sequestri transfrontalieri il principio del mutuo riconoscimento, che costituisce il fondamento della cooperazione giudiziaria rafforzata tra gli Stati membri della Unione europea, attraverso la quale si intende promuovere la realizzazione dello spazio comune di sicurezza, libertà e giustizia, nell'ambito della cooperazione giudiziaria, oggetto del preesistente "terzo pilastro", di cui Titolo VI del Trattato sull'Unione europea.

Vi è, peraltro, da precisare che la direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'ordine europeo di indagine penale - la cui delega è contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114 - legge di delegazione europea 2014 e scadrà il 22 marzo 2017 - estende l'ambito e la portata del principio del riconoscimento reciproco attuato dalla decisione quadro, innanzitutto in quanto fa scomparire la condizione legata alla verifica della doppia incriminabilità che è adottata in via generale dalla decisione quadro, con l'eccezione delle fattispecie tassativamente indicate nell'articolo 3 comma 2.

Il presente **decreto** va, inoltre, coniugato con il disegno di legge **AS 1949, già approvato dalla Camera dei deputati, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, recante** "Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive", laddove, in un punto della delega in esso contenuta, si dispone di "prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere", anche questa attuando il principio del riconoscimento diretto in materia di assistenza giudiziaria.

L'implementazione della presente decisione quadro, in una con la ratifica della Convenzione sull'assistenza giudiziaria del 2000, andranno



a innovare il quadro vigente, che si fonda sull'articolo 5 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che regola tra gli Stati membri l'esecuzione delle rogatorie aventi per scopo perquisizioni o sequestri.

Quanto alla cooperazione internazionale finalizzata alla confisca, essa era in precedenza regolata da accordi di tipo settoriale, come la convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, aperta alla firma l'8 novembre 1990, ratificata dall'Italia con legge 9 agosto 1993, n.32.

Va segnalato che è recentemente entrato in vigore il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, con il quale è stata data attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, che contiene una disciplina dettagliata del procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca adottata da altro Stato membro e, parallelamente, le modalità di trasmissione della decisione di confisca adottata in Italia, per la sua esecuzione in altro Stato membro.

Nello specifico, il testo normativo si compone di 13 articoli, suddivisi in due titoli, il primo dei quali contiene le disposizioni generali, mentre il secondo prevede le norme di recepimento interno. Quest'ultimo contiene i capi che disciplinano rispettivamente, la richiesta di riconoscimento e di esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro, e l'iniziativa dello Stato per il riconoscimento e l'esecuzione all'estero di siffatti provvedimenti.

Dal punto di vista procedimentale, al fine di delineare la successione di atti preordinata alla materiale ablazione del bene, individuando una duplice finalità (probatoria o di confisca), si distingue, secondo una terminologia datata in quanto riferita alla procedura rogatoria, tra una fase "attiva" e una fase "passiva". Nel nuovo lessico introdotto con la decisione quadro, queste due fasi sono rispettivamente definite "di emissione" e "di esecuzione" del provvedimento di "blocco o sequestro", cui corrisponde la distinzione tra autorità statale "di emissione" e quella "di esecuzione".

L'articolo 1 definisce le finalità del presente decreto, ovvero l'attuazione, nell'ordinamento interno, delle disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, in applicazione nell'ambito del procedimento penale, del più volte menzionato principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie pronunciate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 2 contiene l'illustrazione delle definizioni più ricorrenti nella decisione quadro.

Del tutto nuove sono le espressioni "Stato di emissione" e "Stato di esecuzione", se raffrontate alla terminologia utilizzata nelle convenzioni internazionali in materia di assistenza giudiziaria, nelle quali le relazioni attive e passive avvengono sempre tra lo Stato "richiedente" e lo Stato "richiesto": esse costituiscono un effetto dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento ai provvedimenti di confisca e **di blocco o sequestro** adottati negli Stati membri.



Una particolare attenzione merita la definizione di "provvedimento di blocco o di sequestro", che comprende qualsiasi provvedimento adottato dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione, al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti dall'articolo 253 commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero quelli che costituiscono corpo di reato o cose pertinenti al reato, o che comunque potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 240 del codice penale.

In definitiva, la decisione quadro opera sia per i provvedimenti di blocco o sequestro aventi finalità probatoria, sia per quelli finalizzati alla successiva confisca di beni. Possono essere compresi anche i sequestri operati in via di urgenza dalla polizia giudiziaria, purché debitamente convalidati dalla competente autorità giudiziaria.

L'articolo 3, nell'ambito del titolo II, dedicato alla fase procedimentale attiva o di "emissione", è di particolare rilievo, in quanto espressivo del principio del riconoscimento automatico.

Nel comma 1 contiene un elenco tassativo di condotte criminose rispetto alle quali non si applica il principio della doppia incriminazione, mentre nei commi 2 e 3 esplicita il principio generale della doppia incriminazione, applicabile a tutte le residue fattispecie.

L'elenco di cui al 1 comma è sovrapponibile rispetto a quello contenuto nell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, relativo al riconoscimento dei provvedimenti di confisca, in attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, complementare rispetto a quella odierna.

L'articolo 4 stabilisce che la richiesta proveniente dall'autorità dello Stato estero di emissione, avente ad oggetto il provvedimento di sequestro o di blocco, dev'essere indirizzata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova oggetto del provvedimento.

E' previsto un meccanismo semplificato di trasmissione diretta, dunque senza alcuna intermediazione dell'autorità centrale.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano la fase di esecuzione della richiesta - in linguaggio rogatorio, la cosiddetta fase passiva - conformemente ai principi sanciti dal codice di procedura penale.

Ai sensi dell'articolo 5, sulla richiesta di riconoscimento dovrà provvedere il pubblico ministero con decreto, in caso di provvedimento di blocco o di sequestro emesso a fini probatori e il giudice per le indagini preliminari territorialmente competente con ordinanza, in caso di **blocco o sequestro** a fini di confisca.

In caso di richiesta concernente i reati di 51, comma 3-bis, -*quater* e 3-*quinqüies*, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, essa andrà in ogni caso trasmessa al procuratore antimafia e antiterrorismo.



I commi 4 e 5 individuano rispettivamente l'autorità che dovrà provvedere sulla richiesta, nel caso in cui i beni oggetto della misura ablatoria si trovino in più circondari e un agile meccanismo di trasmissione della stessa, nel caso in cui il procuratore della Repubblica che la riceve, rilevi che essa debba essere eseguita da altro procuratore della Repubblica.

L'articolo 6 disciplina la decisione sulla richiesta di riconoscimento o di esecuzione. Invero, l'autorità giudiziaria ritualmente investita della richiesta provvede senza ritardo a riconoscere il provvedimento di blocco o di sequestro, disponendo che sia data immediata esecuzione al provvedimento.

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, della decisione quadro, in deroga rispetto ai principi generali in tema di assistenza giudiziaria e in ottemperanza al principio di conservazione della prova, nel caso di esecuzione dei provvedimenti di "blocco o sequestro" emessi per ragioni probatorie, si prevede l'obbligo di osservare le formalità e le procedure eventualmente richieste dalla autorità giudiziaria dello Stato di emissione, allo scopo di assicurare la validità dell'attività probatoria (e la conseguente utilizzabilità del mezzo di prova), con il solo limite del rispetto dei principi giuridici fondamentali dello Stato di esecuzione. Con riferimento invece al **blocco o sequestro** a fini di confisca, troveranno applicazione le norme del codice di procedura penale per l'esecuzione del sequestro preventivo.

In questa fase, l'autorità statale competente adotta la decisione circa la esecuzione del provvedimento di "blocco o sequestro" emesso in altro Stato membro e procede alla conseguente materiale ablazione del bene, o rifiuta la esecuzione stessa, previa valutazione della sussistenza dei motivi tassativamente indicati nel comma 2 dell'articolo 6.

Le cause ostative di cui alle lettere a) e b), che attengono a profili meramente formali relativi alla redazione del certificato, possono essere sanate imponendo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione un termine per la produzione del certificato completo o corretto, ovvero di un documento ad esso equipollente. L'autorità giudiziaria può altresì dispensare l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione dalla presentazione del certificato, se non vi è esigenza di acquisire altre informazioni.

Gli ulteriori motivi di diniego attengono alla sussistenza di una causa di immunità, alla violazione del principio del *ne bis in idem*, ovvero alla non ricorrenza dei presupposti indicati nell'articolo 3 per il riconoscimento, salvo che il provvedimento di blocco o di sequestro non sia stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, relativamente alle quali non opera il principio della doppia incriminazione.

E' pure previsto, conformemente al testo della decisione quadro, che la decisione di rigetto è immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. A tale autorità viene altresì comunicata senza ritardo l'impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro.



L'articolo 7 prevede, inoltre, che l'esecuzione del provvedimento può essere rinviata in caso di litispendenza, quando nello Stato di esecuzione è in corso una indagine penale che potrebbe essere pregiudicata dal "blocco o sequestro" del bene, ovvero quando il bene è già stato sottoposto a **blocco o sequestro** nell'ambito di tale indagine.

Al di fuori di questi casi - limitati, tipici e tassativi - la richiesta di "blocco o sequestro" obbliga l'autorità *ad quem* ad adottare senza indugio le misure necessarie alla sua immediata esecuzione, alla stessa stregua di un provvedimento emanato da un'autorità giudiziaria nazionale.

La fase finale del procedimento riguarda il trattamento del bene a seguito del suo "blocco" e ha per oggetto la decisione di trasferire il bene nello Stato di emissione, per la sua utilizzabilità come fonte di prova ovvero per la sua definitiva confisca.

In particolare, l'articolo 8 prevede che il vincolo sul bene o sulla prova, derivante dal riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, rimanga fermo fino alla decisione definitiva sulle richieste di trasferimento.

Nel caso di **blocco o sequestro** a fini di confisca, in cui sia stata differita entro un termine la richiesta di trasferimento, qualora essa non risulti pervenuta nel termine previsto, il procuratore della Repubblica invita l'autorità dello Stato di emissione a formularla entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Se entro tale termine la richiesta non risulta pervenuta, l'autorità giudiziaria revoca il provvedimento di blocco o di sequestro, disponendo la restituzione del bene o della prova all'avente diritto secondo le disposizioni di cui all'articolo 263 del codice di procedura penale, comunicando senza ritardo all'autorità dello Stato di esecuzione la revoca del provvedimento di blocco o di sequestro.

L'articolo 8, commi 2 e 3, limita la possibilità per l'autorità che provvede all'esecuzione, di revocare il provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 6, ai soli casi di mancata risposta alla richiesta di fissazione di un termine per il trasferimento e in cui, all'esito delle richieste all'autorità di emissione, ritenga l'insussistenza delle esigenze probatorie. Si ritiene così, in ottemperanza al principio del riconoscimento automatico, di specificare e di delimitare i poteri di revoca attribuiti in questa fase all'autorità dell'esecuzione.

Per il resto, in attuazione del comma 3 dell'articolo 6 della decisione quadro, il potere di revoca è attribuito all'autorità di emissione, che avrà l'onere di darne pronta comunicazione all'autorità dell'esecuzione. Questa dovrà prontamente revocare il provvedimento suddetto.

In questa fase, a differenza che nella fase di esecuzione, in cui l'autorità ad essa tenuta non può compiere valutazioni discrezionali, si attribuiscono all'autorità statale procedente maggiori poteri. Il comma 3 dell'articolo 8 stabilisce, infatti, che l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può invitare quella dello Stato di emissione, prima della decisione di cui al comma 1, a formulare osservazioni sulla concreta persistenza delle esigenze probatorie alla base del provvedimento di sequestro. Se dalle osservazioni emerge il venir meno di tali esigenze,



l'autorità giudiziaria potrà decidere di restituire le cose sequestrate, non procedendo al trasferimento.

Va peraltro segnalato, con riferimento alla procedura bifasica descritta, che la citata direttiva in materia di ordine europeo di indagine penale la snellisce, prevedendo nell'articolo 8 che il riconoscimento avvenga senza particolari formalità, e dunque senza la necessità di un apposito provvedimento, essendo contestuale all'esecuzione.

L'articolo 9 disciplina le impugnazioni, in analogia con il sistema dei gravami avverso le misure cautelari reali, previsti dagli articoli 322 e seguenti del codice di procedura penale. In ottemperanza all'articolo 11 della decisione quadro, è attribuita la legittimazione attiva anche ai "terzi di buona fede", ovvero agli aventi diritto alla restituzione. E' inoltre previsto che l'avviso di fissazione dell'udienza debba essere dato anche all'autorità di emissione della misura. A conferma degli scarsi margini di sindacato riconosciuti in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, è previsto che i motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro non possono essere contestati davanti alla medesima, essendo competente l'autorità dello Stato di emissione della misura. Ne consegue che l'azione intrapresa nello Stato di esecuzione contro il provvedimento di blocco o sequestro, può avere ad oggetto soltanto gli atti esecutivi.

L'articolo 10 prevede la possibilità per lo Stato italiano, per il tramite del Ministro della giustizia, qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento sia derivato a terzi un danno non imputabile in via esclusiva alla condotta tenuta *in executivis*, di richiedere allo Stato di emissione il rimborso degli importi anticipati a titolo di risarcimento, con destinazione delle somme conseguite a titolo di rimborso sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Gli articoli 12 e 13 di cui al capo II disciplinano in modo speculare a quella descritta nelle disposizioni di cui al capo I, la procedura avviata su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana, richiamando il principio del riconoscimento di cui all'articolo 3 e prevedendo la trasmissione diretta della richiesta e del certificato, all'omologa autorità dello Stato estero, con possibilità di avvalersi della Rete giudiziaria europea per la sua individuazione.

La richiesta va trasmessa unitamente a un "certificato", il cui modello è allegato al decreto. Questo certificato costituisce una nuova species di ordine europeo o "eurordinanza". Si tratta di un provvedimento tipico, i cui elementi costitutivi sono fissati non dalle leggi statali di attuazione, ma direttamente dalla decisione quadro e che, pertanto, è comune alle autorità competenti di emissione in tutti gli Stati membri.

Il "certificato" contiene le informazioni necessarie ai fini della esecuzione del provvedimento di "blocco o sequestro". Si tratta delle informazioni relative alla autorità che ha emesso il provvedimento, al bene da sottoporre a "blocco o sequestro", ai reati per i quali si procede e ai



mezzi di impugnazione contro il provvedimento che possono essere esperiti nello Stato di emissione, anche da parte dei terzi di buona fede. E' richiesta la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

A differenza del meccanismo di consegna basato sul mandato d'arresto europeo, l'emissione del provvedimento di "blocco" o di sequestro di beni presuppone che l'autorità giudiziaria a quo conosca la localizzazione del bene e possa individuare – direttamente o attraverso i punti di contatto nazionali della Rete giudiziaria europea – l'autorità ad quem, competente per l'esecuzione del provvedimento. Non è dunque possibile richiedere all'autorità di uno Stato membro di compiere ricerche per accertare l'esistenza e/o l'ubicazione di beni o dati, per finalità probatorie o di confisca, attività che può essere richiesta soltanto attraverso una specifica richiesta di rogatoria internazionale ovvero, nel prossimo futuro, attraverso l'emissione dell'ordine d'indagine europeo, di cui alla citata direttiva 2014/41/UE.

E' previsto, inoltre, che il certificato che accompagna la richiesta di riconoscimento di un provvedimento di blocco o di sequestro debba indicare le modalità di esecuzione, dovendo essere corredata da una richiesta di trasferimento della prova nello Stato di emissione, ovvero da una richiesta di confisca.

In particolare, l'autorità di emissione deve specificare se la richiesta è finalizzata alla confisca del bene ovvero alla acquisizione di prove: nel primo caso, il bene andrà conservato nello Stato di esecuzione, per la sua successiva confisca; nel secondo, il bene andrà trasferito nello Stato di emissione, ovvero provvisoriamente conservato in quello di esecuzione, per la successiva utilizzazione probatoria. Dovrà essere altresì indicato un termine entro il quale andrà formulata la richiesta di trasferimento o di confisca.

L'articolo 13 prevede la clausola di invarianza finanziaria.





12 novembre 2015

Decisione quadro n. 2003/577/GAI del Consiglio

del 22 luglio 2003

relativa all'esecuzione nell'Unione europea di provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

Tabella di concordanza

Decisione Quadro	Legislazione nazionale	Norme di adeguamento interno
Articolo 1 Scopo Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro. Essa non ha come effetto quello di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali ed i principi giuridici fondamentali enunciati all'articolo 6 del trattato.	<i>Codice di procedura penale</i> <i>Libro III, titolo III e capo III del codice di procedura penale (sequestro probatorio), 354 – 355 del codice di procedura penale (sequestro di urgenza e relativa convalida); articolo 321 comma 2 (sequestro preventivo a scopo di confisca).</i>	E' necessario un intervento di adeguamento. (Articolo 1, della Decisione Quadro) L'articolo 1 definisce le finalità del presente decreto, ovvero l'attuazione, nell'ordinamento interno, delle disposizioni della decisione quadro 2003/577 GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, in applicazione nell'ambito del procedimento penale, del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie pronunciate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea.
Articolo 2 Definizioni	<i>Articolo 723 del codice di procedura penale (rogatoria</i>	<u>L'articolo 2</u> contiene l'illustrazione delle definizioni più ricorrenti nella decisione quadro, enunciate nell'omologo



Ai fini della presente decisione quadro si intende per: a) «Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale un'autorità giudiziaria, quale definita nel diritto interno dello Stato di emissione, ha preso, convalidato o comunque confermato un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di un procedimento penale; b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene o la prova; c) «provvedimento di blocco o di sequestro»: qualsiasi provvedimento adottato da un'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova; d) «bene»: ogni bene, in qualsiasi modo descritto, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione ritiene che: — sia il prodotto di uno dei reati di	dall'estero); articolo 727 del codice di procedura penale (rogatoria all'estero). Articoli 253 - 265 del codice di procedura penale (sequestro probatorio) articoli 354 - 355 del codice di procedura penale (sequestro probatorio d'urgenza), articolo 322 comma 2 del codice di procedura penale (sequestro preventivo a scopo di confisca). Articoli 812, 2699 e 2702 e seguenti del codice civile. Articoli 240 e 253 comma 2 del codice di procedura penale.	articolo della decisione quadro. Del tutto nuove sono le espressioni "Stato di emissione" e "Stato di esecuzione" di cui alle lettere a) e b), se raffrontate alla terminologia utilizzata nelle convenzioni internazionali in materia di assistenza giudiziaria, nelle quali le relazioni attive e passive avvengono sempre tra lo Stato "richiedente" e lo Stato "richiesto": esse costituiscono un effetto dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento ai provvedimenti di confisca e sequestro adottati negli Stati membri. Una particolare attenzione merita la definizione di "provvedimento di blocco e di sequestro", che comprende qualsiasi provvedimento adottato dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione, al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti dall'articolo 253 commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero quelli che costituiscono corpo di reato o cose pertinenti al reato, o che comunque potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 240 del codice penale. In definitiva, la decisione quadro opera sia per i provvedimenti di blocco o sequestro aventi finalità probatoria, sia per quelli finalizzati alla successiva confisca di beni. Possono essere compresi anche i sequestri operati in via di urgenza dalla polizia giudiziaria, purché debitamente convalidati dalla competente autorità giudiziaria. Non crea particolari problemi la definizione di 'bene' di cui alla lettera d), in quanto sovrapponibile alle definizioni di cui agli articoli 812 e seguenti del codice civile e, quanto alla nozione di 'atti o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene', di cui agli articoli 2699 del codice civile (atto pubblico) e 2702 e seguenti del codice civile
---	--	--



12 novembre 2015

cui all'articolo 3 o sia equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto, oppure — costituisca lo strumento o l'oggetto di tali reati; e) «prova»: gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un reato di cui all'articolo 3.		(scrittura privata). Quanto alle nozioni di 'prodotto', 'strumento od 'oggetto' dei reati di cui si parla, si richiamano le nozioni contenute negli articoli 240 del codice penale. 253 comma 2 del codice penale (corpo di reato) e 321 commi 1 e 2 del codice di procedura penale. (cose pertinenti al reato)
Articolo 3 Figure di reato 1. La presente decisione quadro si applica ai provvedimenti di blocco o di sequestro emessi: a) a fini probatori; oppure b) per la successiva confisca dei beni. 2. I seguenti reati, quali definiti dalla legislazione dello Stato di emissione e se sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà di almeno tre anni, non richiedono il controllo della doppia incriminabilità: — partecipazione a un'organizzazione criminale, — terrorismo, — tratta di esseri umani, — sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, — traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,	<i>Articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, in tema di riconoscimento dei provvedimenti di confisca.</i> <i>Articolo 8 della legge 22 aprile 2005 n. 69 in tema di mandato di arresto europeo.</i>	<u>l'articolo 3, comma 1</u> contiene un elenco tassativo di condotte criminose rispetto alle quali non si applica il principio della doppia incriminazione. L'elenco di cui al comma 1, fedele rispetto a quello dell'omologo comma della decisione quadro, è sovrapponibile rispetto a quello contenuto nell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 relativo al riconoscimento dei provvedimenti di confisca, in attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, complementare rispetto a quella odierna. I commi 2 e 3 esplicitano il principio generale della doppia incriminazione, applicabile a tutte le residue fattispecie, di cui al comma 2 dell'articolo 3 della decisione quadro, Il comma 3 della medesima non necessita di attuazione.



12 novembre 2015

— traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, — corruzione, — frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, — riciclaggio di proventi di reato, — falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro, — criminalità informatica, — criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, — favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, — omicidio volontario, lesioni personali gravi, — traffico illecito di organi e tessuti umani, — rapimento, sequestro e presa di ostaggi, — razzismo e xenofobia, — furti organizzati o con l'uso di armi, — traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, — truffa, — racket e estorsioni, — contraffazione e pirateria in materia di prodotti,		
---	--	--



12 novembre 2015

- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.

3. 3. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato, di inscrivere altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione che la Commissione gli sottopone ai sensi dell'articolo 14 della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

4. Per quanto riguarda i casi non elencati nel paragrafo 2, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso per fini di cui al paragrafo 1, lettera



12 novembre 2015

a), alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legge di tale Stato indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso per fini di cui al paragrafo 1, lettera a), alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legge di tale Stato indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.		
Articolo 4 - Trasmissione dei provvedimenti di blocco o di sequestro 1. Il provvedimento di blocco o di sequestro ai sensi della presente decisione quadro, corredato del certificato di cui all'articolo 9, è trasmesso dall'autorità giudiziaria che l'ha adottato direttamente all'autorità giudiziaria competente per la sua esecuzione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità. 2. Il Regno Unito e l'Irlanda possono, anteriormente alla data di cui all'articolo 14, paragrafo 1, specificare in una dichiarazione che il provvedimento di blocco o di sequestro, corredato del certificato, deve essere	Non esistono norme corrispondenti nell'ordinamento interno, dovendosi allo stato utilizzare il meccanismo della rogatoria previsto dagli articoli 723 - 726 ter del codice di procedura penale. Analogo principio viene applicato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, di attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.	L'articolo 4 attua il comma 1 della decisione quadro, che stabiliscono che la richiesta proveniente dall'autorità dello Stato estero di emissione, avente ad oggetto il provvedimento di sequestro o di blocco, dev'essere indirizzata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova oggetto del provvedimento. E' previsto un meccanismo semplificato di trasmissione diretta, dunque senza alcuna intermediazione dell'autorità centrale. Il comma 2 dell'articolo 4 della decisione quadro non necessita di attuazione. Il comma 3 dell'articolo 4 della decisione quadro viene attuato, con riferimento al caso in cui sia necessaria l'individuazione dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione deputato a riceverla, con la previsione della possibilità di avvalersi della Rete giudiziaria europea contenuta nell'articolo 12 comma 1. Le norme di cui al capo II del decreto legislativo



trasmesso attraverso l'autorità centrale precisata nella rispettiva dichiarazione. Tale dichiarazione può essere modificata da un'ulteriore dichiarazione o ritirata in qualsiasi momento. La dichiarazione, o il relativo ritiro, è depositata presso il segretariato generale del Consiglio e comunicata alla Commissione. Tali Stati membri possono in qualsiasi momento limitare, con una dichiarazione successiva, la portata della suddetta dichiarazione per dare un effetto più ampio al paragrafo 1. Potranno farlo nel momento in cui entreranno in vigore in essi le disposizioni in materia di assistenza giudiziaria della convenzione di attuazione dell'accordo di Schengen.

3. Qualora l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione non sia nota, l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione sollecita con ogni mezzo lo Stato di esecuzione, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea (1), affinché fornisca informazioni al riguardo.

4. Qualora l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che riceve un provvedimento di blocco o di sequestro non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette, d'ufficio, il provvedimento di blocco o di sequestro all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.

disciplinano in modo speculare la procedura avviata su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana.

L'articolo 11 prevede che l'autorità giudiziaria italiana che, nel corso di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, può richiedere il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento rivolgendosi direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, osservando il principio del riconoscimento di cui all'articolo 3.

L'articolo 12 prevede la trasmissione diretta della richiesta e del certificato, da redigere secondo il modello allegato al decreto, all'omologa autorità dello Stato estero, con possibilità di avvalersi della Rete giudiziaria europea per la sua individuazione.



12 novembre 2015

Articolo 5

Riconoscimento ed esecuzione immediata

1. Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione riconoscono un provvedimento di blocco o di sequestro, trasmesso a norma dell'articolo 4, senza che siano necessarie altre formalità e adottano senza indugio le misure necessarie alla sua esecuzione immediata alla stessa stregua di un provvedimento di blocco o di sequestro emanato da un'autorità dello Stato membro di esecuzione, a meno che tale autorità non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'articolo 7 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 8.

Ogniquale sia necessario garantire che la prova ottenuta sia valida e sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione osserva inoltre le formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro.

L'autorità competente dello Stato di emissione è informata senza indugio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro con qualsiasi mezzo che produca una traccia scritta.

2. Ogni ulteriore provvedimento coercitivo reso necessario dal provvedimento di blocco o di sequestro è deciso secondo le norme procedurali

Libro III, titolo III e capo III del codice di procedura penale (sequestro probatorio), 354 - 355 del codice di procedura penale (sequestro di urgenza e relativa convalida); articolo 321 comma 2 (sequestro preventivo a scopo di confisca).

L'articolo 725 comma 2 c.p.p. in materia di rogatoria prevede che per gli atti richiesti si applichino le norme previste dal codice di procedura, salva l'osservanza delle forme richieste dall'autorità straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Analoga, seppure più complessa, è la procedura per il riconoscimento delle decisioni di confisca prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 137/2015.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano la fase di esecuzione della richiesta - in linguaggio rogatorio, la cosiddetta fase passiva - conformemente ai principi sanciti dal codice di procedura penale.

L'articolo 5 comma 1, in attuazione dell'articolo 5 comma 1 della decisione quadro, prevede che l'autorità giudiziaria competente provvede senza ritardo a riconoscere, con proprio decreto o ordinanza, il provvedimento di blocco o di sequestro e dispone che sia data immediata esecuzione al provvedimento.

Sempre in attuazione del comma 1 dell'articolo 5, viene individuata l'autorità competente a provvedere. Segnatamente, sulla richiesta di riconoscimento dovrà provvedere il pubblico ministero con decreto, in caso di provvedimento di blocco o di sequestro emesso a fini probatori e il giudice per le indagini preliminari territorialmente competente con ordinanza, in caso di sequestro a fini di confisca.

In caso di richiesta concernente i reati di 51, comma 3-bis, -quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, essa andrà in ogni caso trasmessa al procuratore antimafia e antiterrorismo.

I commi 4 e 5 individuano rispettivamente l'autorità che dovrà provvedere sulla richiesta, nel caso in cui i beni oggetto della misura ablatoria si trovino in più circondari e un agile meccanismo di trasmissione della stessa, nel caso in cui il procuratore della Repubblica che la riceve, rilevi che essa debba essere eseguita da altro procuratore della Repubblica.

L'articolo 6 disciplina le decisioni sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 par. 2 della decisione quadro, in deroga rispetto ai principi



12 novembre 2015

applicabili nello Stato di esecuzione. 3. Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione decidono e comunicano al più presto la decisione relativa ad un provvedimento di blocco o di sequestro e, quando possibile, entro 24 ore dal ricevimento del provvedimento di blocco o di sequestro.		generali in tema di assistenza giudiziaria, nel caso di esecuzione dei provvedimenti di "blocco o sequestro" emessi per ragioni probatorie, l'articolo 6 comma 2 del decreto prevede l'obbligo di osservare le formalità e le procedure eventualmente richieste dalla autorità giudiziaria dello Stato di emissione, allo scopo di assicurare la validità dell'attività probatoria (e la conseguente utilizzabilità del mezzo di prova), con il solo limite del rispetto dei principi giuridici fondamentali dello Stato. Con riferimento invece al blocco o al sequestro a fini di confisca, troveranno applicazione le norme del codice di procedura penale per l'esecuzione del sequestro preventivo. In attuazione dell'articolo 5 par. 2 della decisione quadro, vi è una previsione di chiusura per cui in ogni caso, le ulteriori misure rese necessarie dal provvedimento di blocco o di sequestro sono adottate secondo le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione. In attuazione del paragrafo 3 dell'articolo 5 della decisione quadro, l'articolo 6 comma 2 prevede che l'avvenuta esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro è immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
Articolo 6 <i>Durata del blocco o del sequestro</i> <i>1. Lo Stato di esecuzione mantiene il bene bloccato o sotto sequestro fino a quando non abbia risposto in maniera definitiva alla richiesta di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) o b).</i> <i>2. Lo Stato di esecuzione può, tuttavia,</i>	Articoli 262 - 263 cpp in tema di durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.	<u>L'articolo 8</u> del decreto, in attuazione dell'articolo 6 par. 1 coordinato con l'articolo 10 della decisione quadro, prevede che il vincolo sul bene o sulla prova derivante dal riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, rimane fermo fino alla decisione definitiva sulle richieste di trasferimento. Nel caso di blocco o sequestro a fini di confisca, in cui sia stata differita entro un termine la richiesta di trasferimento, qualora essa non risulti pervenuta nel



12 novembre 2015

<i>previa consultazione dello Stato di emissione, in conformità del diritto e delle prassi interni, imporre condizioni, adeguate alle circostanze del caso, al fine di limitare la durata del blocco o del sequestro. Qualora, conformemente a tali condizioni, intenda revocare il provvedimento, esso ne informa lo Stato di emissione e gli dà la possibilità di formulare osservazioni.</i> <i>3. Le autorità giudiziarie dello Stato di emissione comunicano senza indugio a quelle dello Stato di esecuzione la revoca del provvedimento di blocco o di sequestro. In tali circostanze spetta allo Stato di esecuzione revocare al più presto il provvedimento.</i>		termine previsto, il procuratore della Repubblica invita l'autorità dello Stato di emissione a formularla entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Se entro tale termine la richiesta non risulta pervenuta, l'autorità giudiziaria revoca il provvedimento di blocco o di sequestro, disponendo la restituzione del bene o della prova all'avente diritto secondo le disposizioni di cui all'articolo 263 del codice di procedura penale e comunicando senza ritardo all'autorità dello Stato di esecuzione la revoca del provvedimento di blocco o di sequestro. Quanto al par. 2 dell'articolo 6 della decisione quadro, l'articolo 8 commi 2 e 3 del decreto limita la possibilità per l'autorità che provvede all'esecuzione di revocare il provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 6, ai soli casi di mancata risposta alla richiesta di fissazione di un termine per il trasferimento e in cui, all'esito delle richieste all'autorità di emissione, ritenga l'insussistenza delle esigenze probatorie. Per il resto, in attuazione del paragrafo 3 dell'articolo 6 della decisione quadro, si prevede l'attribuzione del potere di revoca all'autorità di emissione, che dovrà darne pronta comunicazione all'autorità di esecuzione, la quale provvederà prontamente a revocare il provvedimento.
Articolo 7 Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione. <i>1. Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro solo</i>	<i>In forma analoga è formulato l'articolo 6 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 in tema di riconoscimento dei provvedimenti di confisca.</i>	L'articolo 7 della decisione quadro è riproposto in modo conforme <u>dall'articolo 6 commi 2 e 4</u> del decreto. E' previsto che l'autorità statale competente possa rifiutare di dar corso alla richiesta di esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro solo nella sussistenza dei motivi tassativamente indicati nel comma 2 dell'articolo 6. Le cause ostative di cui alle lettere a) e b), che attengono a

qualora:

a) il certificato di cui all'articolo 9 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione;

b) vi siano immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che rendono impossibile l'esecuzione dello stesso;

c) dalle informazioni contenute nel certificato risulti immediatamente evidente che l'assistenza giudiziaria prestata ai sensi dell'articolo 10 per il reato per il quale è stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro violerebbe il principio del ne bis in idem;

d) se, in uno dei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il fatto che è alla base del provvedimento di blocco o di sequestro non costituisce un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di regolamenti in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione.

2. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'autorità giudiziaria competente può:

competente può:

profili meramente formali relativi alla redazione del certificato, possono essere sanate imponendo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione un termine per la produzione del certificato completo o corretto, ovvero di un documento ad esso equipollente. L'autorità giudiziaria può altresì dispensare l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione dalla presentazione del certificato, se non vi è esigenza di acquisire altre informazioni.

La lettera e) del comma 4 riproduce la deroga al principio di doppia incriminazione previsto per le violazioni tributarie, doganali o valutarie, disponendo che l'esecuzione non può essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale è diversa da quella dello Stato di emissione.

La decisione di rigetto è immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. A tale autorità è altresì comunicata senza ritardo l'impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro nei casi in cui il bene o la prova sono scomparsi o sono stati distrutti, ovvero non si trovano nel luogo indicato nel certificato, ovvero l'ubicazione indicata in quest'ultimo è risultata insufficiente.



12 novembre 2015

<i>a) imporre un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto, completato o corretto; o</i> <i>b) accettare un documento equivalente; o</i> <i>c) qualora si ritenga sufficientemente informata, dispensare l'autorità giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo.</i> <i>3. La decisione di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione è adottata e notificata senza indugio alle autorità giudiziarie competenti dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.</i> <i>4. Parimenti, è notificata senza indugio alle autorità giudiziarie competenti dello Stato di emissione l'impossibilità pratica di eseguire il provvedimento di blocco o di sequestro qualora, anche previa consultazione dello Stato di emissione, il bene o la prova siano scomparsi, siano stati distrutti, non si trovino nel luogo indicato nel certificato, o l'ubicazione del bene o della prova non sia stata indicata con sufficiente precisione.</i>		
Articolo 8 Motivi di rinvio dell'esecuzione <i>1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione può rinviare l'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro trasmesso a norma dell'articolo 4:</i> <i>a) qualora l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, per un periodo di tempo che ritenga ragionevole;</i>	<i>La formulazione è analoga all'articolo 7 del decreto legislativo decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 in tema di riconoscimento dei provvedimenti di confisca.</i>	<u>L'articolo 7</u> prevede, analogamente alla formulazione dell'articolo 8 della decisione quadro e con la riproposizione della medesima casistica, che l'esecuzione del provvedimento può essere rinviata in caso di litispendenza, quando nello Stato di esecuzione è in corso una indagine penale che potrebbe essere pregiudicata dal "blocco o sequestro" del bene, ovvero quando il bene è già stato sottoposto a blocco o sequestro nell'ambito di tale <u>indagine</u>.



12 novembre 2015

b) qualora i beni o la prova interessati abbiano già formato oggetto di un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di procedimenti penali fino alla revoca di tale provvedimento;

c) qualora, nel caso di un provvedimento di blocco o di sequestro di un bene nell'ambito di procedimenti penali in vista della sua successiva confisca, tale bene sia già oggetto di un provvedimento preso nel corso di altri procedimenti nello Stato di esecuzione e sinché tale provvedimento non è sospeso. La presente lettera si applica tuttavia soltanto qualora il provvedimento abbia la precedenza su altri successivi provvedimenti di blocco o di sequestro nell'ambito di procedimenti penali a livello nazionale ai sensi del diritto interno.

2. L'autorità competente dello Stato di emissione è informata senza indugio del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, compresi i motivi e, se possibile, la durata prevista del rinvio, con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

3. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

4. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione informa l'autorità



12 novembre 2015

<i>competente dello Stato di emissione di ogni altro provvedimento di sequestro al quale possa essere sottoposto il bene in questione.</i>		
Articolo 9 Certificato 1. Il certificato, il cui formulario figura nell'allegato, è firmato dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione che ha ordinato il provvedimento, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte. 2. Il certificato deve essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. 3. Ciascuno Stato membro può indicare, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, tramite una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio, che accetta una traduzione in un'altra o in altre lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.	Non si rinvergono nome interne corrispondenti.	Ai sensi dell'<u>articolo 12 commi 3 e 4</u> del decreto, la richiesta è accompagnata da un "certificato", il cui modello è allegato al decreto stesso, conformemente al modello recato dalla decisione quadro. Si tratta di un provvedimento tipico, comune alle autorità competenti di emissione in tutti gli Stati membri. Il "certificato" contiene le informazioni necessarie ai fini della esecuzione del provvedimento di "blocco o sequestro". Si tratta delle informazioni relative alla autorità che ha emesso il provvedimento, al bene da sottoporre a "blocco o sequestro", ai reati per i quali si procede e ai mezzi di impugnazione contro il provvedimento che possono essere esperiti nello Stato di emissione, anche da parte dei terzi di buona fede. E' richiesta la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.
Articolo 10 Successivo trattamento del bene bloccato o sotto sequestro 1. Le decisioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4: a) sono accompagnate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione; o b) sono accompagnate da una richiesta di	L'articolo 5 decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 disciplina il procedimento di esecuzione delle decisioni di confisca provenienti da altri Stati membri. In generale, in tema di esecuzione dei provvedimenti di sequestro,	<u>L'articolo 12 commi 1 e 2</u>, che disciplina la richiesta di trattamento del bene oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro, contestuale rispetto alla trasmissione del provvedimento di cui all'articolo 4, prevede che il certificato che accompagna la richiesta di riconoscimento di un provvedimento di blocco o di sequestro debba indicare le modalità di esecuzione, dovendo essere corredata da una richiesta di trasferimento della prova nello Stato di emissione, ovvero da una richiesta di confisca.



12 novembre 2015

<i>confisca che richieda l'esecuzione di un provvedimento di confisca emesso nello Stato di emissione o una confisca nello Stato di esecuzione e la successiva esecuzione di ciascuna di tali provvedimenti;</i> <i>o</i> <i>c) contengono un'istruzione nel certificato volta a mantenere il bene nello Stato di esecuzione in attesa della richiesta di cui alla lettera a) o b). Lo Stato di emissione indica nel certificato la data (prevista) per l'inoltro della richiesta. Si applica l'articolo 6, paragrafo 2.</i> <i>2. Le richieste di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono presentate dallo Stato di emissione e trattate dallo Stato di esecuzione ai sensi delle norme applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale e delle norme applicabili alla cooperazione internazionale in materia di confisca.</i> <i>3. Tuttavia, in deroga alle norme sull'assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 2, lo Stato di esecuzione non può rifiutare le richieste di cui al paragrafo 1, lettera a), a motivo dell'assenza del requisito della doppia incriminabilità, qualora le richieste riguardino reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni.</i>	<i>si richiamano gli articoli 81 – 85 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.</i>	In particolare, l'autorità dello Stato deve specificare se la richiesta è finalizzata alla confisca del bene ovvero alla acquisizione di prove: nel primo caso, il bene andrà conservato nello Stato di esecuzione, per la sua successiva confisca; nel secondo, il bene andrà trasferito nello Stato di emissione, ovvero provvisoriamente conservato in quello di esecuzione, per la successiva utilizzazione probatoria. Dovrà essere altresì indicato un termine entro il quale andrà formulata la richiesta di trasferimento o di confisca. Quanto al par. 2 dell'articolo 10 della decisione quadro, esso contiene un mero richiamo alle norme in materia di assistenza giudiziaria e di cooperazione internazionale, mentre il par. 3 rappresenta un mero rinvio al principio della doppia incriminazione e alle deroghe previste in casi tassativi, di cui all'articolo 3. Essi non necessitano, dunque, di essere esplicitati in questo contesto.
Articolo 11 Mezzi di impugnazione	Articoli 322, 322 bis e 324, 325 e 355 commi 3 e 4 del codice di procedura penale.	L'articolo 9 disciplina le impugnazioni, in analogia con il sistema dei gravami avverso le misure cautelari reali, previste dagli articoli 322 e seguenti del codice di procedura penale. In ottemperanza all'articolo 11 della decisione quadro, è



1. *Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione senza effetto sospensivo contro i provvedimenti di blocco o di sequestro eseguiti in applicazione dell'articolo 5, a tutela dei propri legittimi interessi; l'azione è promossa dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione, ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno di questi Stati membri.*

2. *I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di blocco o di sequestro possono essere contestati soltanto mediante un'azione dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.*

3. *Se l'azione è promossa nello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ne è informata, affinché possa presentare le argomentazioni che reputa necessarie. Essa è altresì informata dell'esito dell'azione.*

4. *Lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione prendono le misure atte ad agevolare l'esercizio del diritto di intentare l'azione di cui al paragrafo 1, segnatamente fornendo le opportune informazioni alle parti interessate.*

5. *Lo Stato di emissione assicura che i termini entro i quali promuovere l'azione di cui al paragrafo 1 siano applicati in modo atto a garantire che le parti interessate dispongano di un mezzo giuridico effettivo.*

attribuita la legittimazione anche ai "terzi di buona fede", ovvero agli aventi diritto alla restituzione.

A conferma degli scarsi margini di sindacato riconosciuti in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, nel comma 2 è previsto che i motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro non possono essere contestati davanti alla medesima, essendo competente l'autorità dello Stato di emissione della misura. Ne consegue che l'azione intrapresa nello Stato di esecuzione contro il provvedimento di blocco o sequestro, può avere ad oggetto soltanto gli atti esecutivi.

Nel comma 3 è inoltre previsto che l'avviso di fissazione dell'udienza debba essere dato anche all'autorità di emissione della misura e che dev'essere alla medesima comunicato l'esito del procedimento.

Quanto alla disciplina dei mezzi di impugnazione e in relazione all'esigenza di garantire la loro efficacia e celere definizione, vengono richiamate le norme del codice di procedura penale che disciplinano le impugnazioni avverso i provvedimenti ablatori.



11 novembre 2015

Articolo 12 Risarcimento <i>1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, se lo Stato di esecuzione, in virtù della propria legislazione, è responsabile del danno causato ad una delle parti di cui all'articolo 11 dall'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro che gli è stato trasmesso a norma dell'articolo 4, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione.</i> <i>2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento di danni promosse da persone fisiche o giuridiche.</i>	<i>Analoga formulazione è contenuta nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 137/2015.</i> <i>In generale, articoli 2043 – 2059 del codice civile e articolo 185 del codice penale.</i>	<u>L'articolo 10</u> prevede la possibilità per lo Stato italiano, per il tramite del Ministro della giustizia, qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento sia derivato a terzi un danno non imputabile in via esclusiva alla condotta tenuta <i>in executivis</i>, di richiedere allo Stato di emissione il rimborso degli importi anticipati a titolo di risarcimento, con destinazione delle somme conseguite a titolo di rimborso sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 13		Non necessita di attuazione.

<

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in epigrafe ha per oggetto la regolamentazione dell'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie, ovvero per la loro successiva confisca.

Perciò tale atto costituisce l'applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale che già da tempo si sono affermate e che trova applicazione, non solo nel processo, ma anche alle ordinanze preprocessuali che consentono alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili.

Nella nozione di blocco o di sequestro, rientrano tutti i provvedimenti adottati dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione, al fine di impedire ogni operazione di distruzione, trasformazione, spostamento trasferimento o alienazione di un bene o proprietà che possa formare oggetto di prova o di confisca del bene nell'ambito di un procedimento penale pendente nello Stato.

Il campo di applicazione della decisione quadro è molto ampio, in quanto può avere ad oggetto qualsiasi bene, materiale o immateriale, mobile o immobile, e dunque anche documenti e dati – anche di tipo elettronico o telematico – e può essere relativa a qualsiasi reato.

Scopo quindi della decisione quadro è quello di istituire un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di coercizione adottato in qualsivoglia Stato membro, secondo le forme e la disciplina previsti dal diritto nazionale.

Quanto alla cooperazione internazionale finalizzata alla confisca, essa in precedenza veniva regolata da accordi di tipo settoriale.



Nello specifico il testo normativo si compone di 14 articoli.

Articolo 1 (Finalità). La norma definisce le finalità del presente decreto, ovvero l'attuazione nell'ordinamento interno del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie pronunciate dalle autorità giudiziarie degli altri Stati membri della Unione Europea.

Avendo carattere meramente enunciativo non si rilevano in esso profili di onerosità.

Articolo 2 (Definizioni). La norma definisce i termini nonché l'illustrazione delle definizioni più ricorrenti nella decisione quadro.

Avendo carattere meramente descrittivo, si propende per la neutralità finanziaria della disposizione.

Articolo 3 (Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e sequestro).

Il predetto articolo contiene un elenco tassativo (comma 1) di condotte criminose rispetto alle quali non si applica il principio della doppia incriminazione, mentre nei commi 2 e 3 successivi, viene esplicitato il principio generale della doppia incriminazione per tutte le residue fattispecie.

Non si rinvencono profili di onerosità.

Articolo 4 (Trasmissione diretta del provvedimento di blocco o di sequestro).

Viene stabilito che la richiesta proveniente dall'autorità dello Stato estero di emissione, avente ad oggetto il provvedimento di sequestro o di blocco, deve essere indirizzata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova oggetto del provvedimento. E' previsto un meccanismo semplificato di trasmissione diretta, quindi senza alcuna intermediazione dell'autorità centrale, pur se, al fine di agevolare l'individuazione dell'autorità cui indirizzare la richiesta, l'autorità dello Stato di emissione può avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.

Non si rinvencono profili di nuova onerosità a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di adempimenti istituzionali del Ministero della giustizia, già previsti nell'ambito della cooperazione giudiziaria con stati membri, ampiamente fronteggiabili con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali.



Articolo 5 (*Richiesta di trasferimento della prova o di confisca del bene. Certificato relativo alle informazioni contenute nel provvedimento di blocco o di sequestro*).

Viene stabilito che la richiesta venga trasmessa unitamente ad un "certificato" il cui modello è allegato alla decisione quadro. Si tratta, quindi, di un provvedimento tipico, i cui elementi costitutivi sono fissati non dalle leggi statali di attuazione ma dalla decisione quadro e che è comune alle autorità competenti di emissione in tutti gli Stati membri. *Non si rilevano profili di onerosità.*

Articolo 6 (*Autorità giudiziaria competente*). Viene stabilito che, sulla richiesta di riconoscimento dovrà provvedere il pubblico ministero in caso di provvedimento di blocco o di sequestro emesso a fini probatori e il giudice per le indagini preliminari territorialmente competente in caso di sequestro a fini di confisca. In caso di richiesta concernente i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, -quater e 3 -quinqies, e 407, comma 2, lettera a) c.p.p., essa andrà in ogni caso trasmessa al procuratore antimafia e antiterrorismo. I restanti commi individuano l'autorità che dovrà provvedere sulla richiesta.

Trattandosi di elementi di carattere meramente procedurale non si rilevano profili di onerosità per la finanza pubblica, specificando che gli eventuali adempimenti connessi a tali attività potranno essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 (*Decisioni sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione*).

Tale articolo disciplina la decisione sulla richiesta di riconoscimento o di esecuzione.

L'autorità giudiziaria investita della richiesta, provvede senza ritardo a riconoscere con proprio decreto o ordinanza, il provvedimento di blocco o di sequestro. Nel decreto l'autorità giudiziaria dispone che sia data immediata esecuzione al provvedimento. In questa fase, l'autorità statale competente deve adottare la decisione circa la esecuzione del provvedimento di blocco o sequestro emesso nell'altro Stato membro e la conseguente materiale ablazione del bene ovvero rifiutare la esecuzione stessa. L'autorità giudiziaria può dispensare l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione dalla presentazione del certificato se non vi è esigenza di acquisire altre informazioni. Viene anche prevista conformemente al testo della decisione quadro, la decisione di rigetto che viene immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.



Trattandosi di elementi procedurali non si rinvencono profili incidenti sul bilancio dello Stato. Ad ogni modo tutte le attività direttamente connesse potranno essere svolte facendo ricorso alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8 (*Casi di rinvio dell'esecuzione*). La norma prevede che l'esecuzione del provvedimento possa essere rinviata quando nello Stato di esecuzione sia in corso una indagine penale che potrebbe essere pregiudicata dal blocco o sequestro del bene, ovvero quando il bene è già stato sottoposto a sequestro nell'ambito di tale indagine. Al di fuori di questi casi, comunque limitati, la richiesta di blocco o sequestro obbliga la autorità richiesta ad adottare senza indugio le misure necessarie alla esecuzione.

Trattasi di disposizioni di natura procedimentale; le eventuali attività direttamente connesse potranno esser espletate attraverso le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9 (*Durata del vincolo conseguente all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro*).

Il predetto articolo introduce uno snellimento della procedura del provvedimento di blocco o di sequestro, prevedendo che il riconoscimento avvenga senza particolari formalità e dunque senza la necessità di un apposito provvedimento, essendo contestuale alla esecuzione.

Non si rilevano profili di onerosità assicurando che le eventuali attività connesse saranno espletate facendo ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10 (*Impugnazioni*).

Vengono disciplinate le impugnazioni, in analogia con il sistema dei gravami attraverso le misure cautelari reali, previste dagli articoli 322 e seguenti del c.p.p. Viene inoltre previsto che i motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro non possono essere contestati davanti alla autorità giudiziaria, essendo competente l'autorità dello Stato di esecuzione.



Non si rilevano profili di onerosità a carico della finanza pubblica atteso che le attività giudiziarie potranno esse espletate facendo ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11 *(Responsabilità dello Stato derivante dall'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro).*

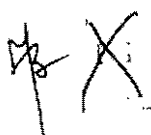
Tale articolo prevede la possibilità per lo Stato italiano, per il tramite del Ministro della giustizia, qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento sia derivato a terzi un danno non imputabile in via esclusiva, di richiedere allo Stato di emissione il rimborso degli importi anticipati a titolo di risarcimento, con destinazione delle somme conseguite a titolo di rimborso sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La norma, considerata la esiguità dei casi ipotizzabili e attraverso il meccanismo di rimborso previsto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica; gli importi anticipati a titolo di rimborso potranno essere ampiamenti fronteggiati con gli ordinari stanziamenti iscritti a legislazione vigente sul capitolo 1262 - U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale" C.d.R. Dipartimento degli Affari di giustizia del Ministero della giustizia.

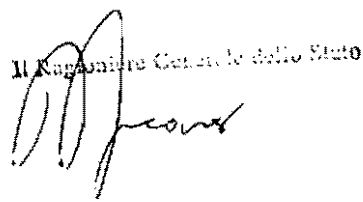
Articolo 12 *(Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi dalla autorità giudiziaria italiana); Articolo 13* *(Trasmissione diretta).* Le norme disciplinano la procedura avviata su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana, richiamando il principio del riconoscimento e prevedendo la trasmissione diretta della richiesta e del certificato, all'omologa autorità dello Stato estero, con possibilità di avvalersi della Rete giudiziaria europea per la sua individuazione. *Non si rinvergono profili di nuova onerosità a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di adempimenti istituzionali del Ministero della giustizia, già previsti nell'ambito della cooperazione giudiziaria con stati membri, ampiamenti fronteggiabili con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali.*

Per quanto premesso si assicura che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica di compatibilità con la legge tecnica "Effetti di crisi e per gli effetti dell'art. 119 del decreto legge n. 136, ha avuto esito



13 NOV. 2015

Il Capo dello Stato






Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "NORME DI ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO DECISIONE QUADRO 2003/577/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003 RELATIVA ALL'ESECUZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DEI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO DEI BENI O DI SEQUESTRO PROBATORIO".

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente decreto legislativo regola l'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie, ovvero per la loro successiva confisca.

L'intervento normativo è necessario perché attua le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003, in tutti gli aspetti in cui la normativa vigente non è conforme alla stessa, come da delega contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114.

Non essendo più operativo, dal 1 dicembre del 2014, il regime transitorio relativo ai meccanismi di tutela giurisdizionale per gli atti del c.d. ex terzo pilastro dell'Unione europea, la mancata attuazione della decisione quadro esporrebbe il nostro Paese ad una possibile procedura di infrazione per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione europea in materia penale rappresenta, peraltro, un obiettivo pienamente coerente con il programma di Governo.

In linea con le indicate priorità da perseguire, il Governo italiano ha presentato una proposta di delega legislativa per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. La proposta di delega è attualmente all'esame del Senato (A.S. n. 1949), dopo essere confluita nel disegno di legge n. 1460/C (Verini ed altri) approvato dalla Camera dei deputati il 3 giugno 2015, relativo alla ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

L'implementazione della presente decisione quadro, in una con la ratifica della Convenzione sull'assistenza giudiziaria del 2000, andranno a innovare il quadro vigente, che si fonda sull'articolo 5 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che regola tra gli Stati membri l'esecuzione delle rogatorie aventi per scopo perquisizioni o sequestri.

Va peraltro segnalato che è recentemente entrato in vigore il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, con il quale ha avuto attuazione la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, che contiene una disciplina dettagliata del procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca adottata da altro Stato membro e, parallelamente, le modalità di trasmissione della decisione di confisca adottata in Italia, per la sua esecuzione in altro Stato membro

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Lo schema di decreto legislativo detta una normativa di attuazione speciale, senza incidere con la tecnica della novella legislativa sul codice di procedura penale. La scelta appare opportuna nella misura in cui introduce disposizioni che, rispetto al loro ambito applicativo, hanno una portata soggettivamente limitata e dal contenuto specifico,

Tale disciplina di settore, peraltro, si coordina agevolmente con la normativa processuale e sostanziale vigente nel nostro ordinamento, in virtù del richiamo, atteso che, sulla base del principio del riconoscimento reciproco che pacificamente informa i rapporti tra gli Stati membri, viene data esecuzione ai provvedimenti ablatori dello Stato membro dell'Unione europea la cui autorità giudiziaria, secondo il diritto interno, ha emesso, convalidato o comunque confermato un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di un procedimento penale.

Peraltro, in caso di richiesta proveniente da altro Stato membro, la competente autorità italiana provvede all'esecuzione secondo le norme previste dal codice di procedura penale.

La norma cardine del decreto è l'articolo 3, che nel primo comma contiene un elenco tassativo di condotte criminose rispetto alle quali non si applica il principio

della doppia incriminazione, mentre nei commi 2 e 3 si esplicita il principio generale della doppia incriminazione, applicabile a tutte le residue fattispecie. L'elenco di cui al 1 comma è sovrapponibile rispetto a quello contenuto nell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 relativo al riconoscimento dei provvedimenti di confisca, in attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, complementare rispetto a quella odierna.

E' previsto un meccanismo semplificato di trasmissione diretta, dunque senza alcuna intermediazione dell'autorità centrale, pur se, al fine di agevolare l'individuazione dell'autorità cui indirizzare la richiesta, l'autorità dello Stato di emissione può avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea. Non sono previste particolari formalità in relazione alla richiesta, purché sia fatta con modalità tali da consentire all'autorità giudiziaria italiana stabilirne l'autenticità.

La richiesta va trasmessa unitamente a un "certificato", il cui modello è allegato alla decisione quadro. Questo certificato costituisce un nuova *species* di ordine europeo o "eurordinanza". Si tratta di un provvedimento tipico, i cui elementi costitutivi sono fissati non dalle leggi statali di attuazione, ma direttamente dalla decisione quadro e che, pertanto, è comune alle autorità competenti di emissione in tutti gli Stati membri.

La fase di esecuzione della richiesta - in linguaggio rogatorio, la cosiddetta fase passiva - è disciplinata conformemente ai principi sanciti dal codice di procedura penale. L'esecuzione può essere negata solo per motivi tassativi.

La fase finale del procedimento riguarda il trattamento del bene a seguito del suo "blocco" e ha per oggetto la decisione di trasferire il bene nello Stato di emissione, per la sua utilizzabilità come fonte di prova ovvero per la sua definitiva confisca.

In particolare, è previsto che il vincolo sul bene o sulla prova, derivante dal riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, rimanga fermo fino alla decisione definitiva sulle richiesta di trasferimento.

Nel caso di **blocco o** sequestro a fini di confisca in cui sia stata differita entro un termine la richiesta di trasferimento, qualora essa non risulti pervenuta nel termine previsto, il procuratore della Repubblica invita l'autorità dello Stato di emissione a formularla entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Se entro tale termine la richiesta non risulta pervenuta, l'autorità giudiziaria revoca il provvedimento di blocco o di sequestro, disponendo la restituzione del bene o della prova all'avente diritto secondo le disposizioni di cui all'articolo 263 del codice di procedura penale.

In questa fase, a differenza che nella fase di esecuzione, in cui l'autorità ad essa tenuta non può compiere valutazioni discrezionali, la decisione quadro attribuisce alla autorità statale procedente poteri molto più ampi. L'autorità giudiziaria può invitare quella dello Stato di emissione, prima della decisione, a formulare osservazioni sulla concreta persistenza delle esigenze probatorie alla base del provvedimento di **blocco o** sequestro. Se dalle osservazioni emerge il venir meno di

tali esigenze, l'autorità giudiziaria potrà decidere di restituire le cose sequestrate, non procedendo al trasferimento.

Va peraltro segnalato, con riferimento alla procedura bifasica descritta, che la citata direttiva in materia di ordine europeo di indagine penale la snellisce, prevedendo che il riconoscimento avvenga senza particolari formalità, e dunque senza la necessità di un apposito provvedimento, essendo contestuale all'esecuzione.

Infine, le norme di cui al capo II disciplinano in modo speculare la procedura avviata su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana, richiamando il principio del riconoscimento di cui all'articolo 3 e prevedendo la trasmissione diretta della richiesta e del certificato, all'omologa autorità dello Stato estero, con possibilità di avvalersi della Rete giudiziaria europea per la sua individuazione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il presente schema di decreto legislativo non introduce modifiche alle leggi vigenti. Vi è piuttosto un richiamo alle norme del codice di procedura penale, sia con riferimento all'individuazione dell'autorità competente e delle regole relative all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro richiesta da altro Stato membro e alla restituzione dei beni in caso di mancata indicazione da parte dell'autorità straniera del termine per la restituzione, sia con riferimento al regime delle impugnazioni.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (norme processuali penali) riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non

prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Il Governo italiano ha presentato una proposta di delega legislativa per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. La proposta di delega è attualmente all'esame del Senato (A.S. n. 1949), dopo essere confluita nel disegno di legge n. 1460/C (Verini ed altri) approvato dalla Camera dei deputati il 3 giugno 2015, relativo alla ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Vi è, peraltro, da precisare che la Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'ordine europeo di indagine penale – il cui termine per il recepimento è fissato dalla legge di delegazione europea n. 104 del 2014 nel 22 maggio 2017 – estende l'ambito e la portata del principio del riconoscimento reciproco attuato dalla decisione quadro, in quanto fa scomparire la condizione legata alla verifica della doppia incriminabilità che è adottato in via generale dalla decisione quadro, con l'eccezione delle fattispecie tassativamente indicate nell'articolo 3 comma 2. Essa, inoltre, semplifica la procedura prevista dalla decisione quadro, eliminandone la natura bifasica.

Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

9) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi attua nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella decisione quadro.

10) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.

11) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

12) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

14) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Considerata l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

La necessità di dare attuazione alla decisione quadro comporta l'introduzione di un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria, interstatuale, per lo svolgimento di indagini complesse, che hanno connotazioni transazionali e che richiedono il coinvolgimento di rappresentanti di altri Stati membri. Un termine innovativo per la nostra legislazione è appunto quello di "blocco" - di derivazione anglosassone - o di "sequestro di beni", secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 della decisione quadro, in cui rientrano tutti i provvedimenti adottati dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione, al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione di "distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di un bene o proprietà" che possa formare oggetto di prova o di confisca del bene nell'ambito di un procedimento penale pendente nello Stato

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Lo schema di decreto legislativo non prevede novelle legislative.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono previste abrogazioni, neppure implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Si rimanda al punto 8) della Parte I.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.



Ministero della Giustizia
UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: "DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2003/577/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2001, RELATIVA ALL'ESECUZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DEI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO DEI BENI O DI SEQUESTRO PROBATORIO

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:**

Il presente schema di decreto legislativo attua la decisione quadro del Consiglio 2003/577/GAI del 22 luglio 2003, che regola l'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie, ovvero per la loro successiva confisca.

Tale atto costituisce applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, affermatosi a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 1999. E' a tale principio, quale fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione che fanno riferimento i considerando 1 e 2 della decisione quadro, a mente dei quali esso trova applicazione non solo nel processo, ma anche alle ordinanze preprocessuali, in particolare a quelle che *"consentono alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili"*.

Invero, il 29 novembre 2000, il Consiglio ha adottato il Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, che prevedeva l'elaborazione di uno strumento sul riconoscimento delle decisioni di blocco degli elementi di prova per impedire la dispersione di quelli che si trovano nel territorio di un altro Stato membro, e l'elaborazione di uno strumento sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di sequestro dei beni.

La *ratio* di tale strumento era quella di consentire di sequestrare provvisoriamente i beni in casi urgenti, senza ricorrere alle procedure dell'assistenza giudiziaria, dando esecuzione alle ordinanze rese dal giudice di un altro Stato membro.

Il problema che si intende risolvere con il provvedimento all'esame è dunque rappresentato nei seguenti termini:

- la necessaria semplificazione dei meccanismi di cooperazione giudiziaria tra Stati membri, al fine di contrastare efficacemente l'incremento della criminalità transfrontaliera, implica il superamento, a partire dalla fase delle indagini preliminari, del rigido meccanismo rogatorio, per favorire i rapporti diretti tra le autorità giudiziarie interessate, attraverso l'applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale. Tale principio, quale fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione, trova applicazione non solo nel processo, ma anche ai provvedimenti preprocessuali, in particolare a quelle che "consentono alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili";
- l'istituzione di un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di coercizione reale adottato in qualsivoglia Stato membro, secondo le forme e disciplina previsti dal diritto nazionale, mediante il riconoscimento da parte dello Stato di esecuzione delle decisioni in materia di blocco e di sequestro assunte e trasmesse dallo Stato di emissione.

E' quindi generalmente sentita la necessità di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contrasto alla criminalità organizzata di vario tipo, nella lotta contro i traffici illeciti e, in generale, contro i cosiddetti *cross-border crimes*. Uno strumento di efficace contrasto, sia per finalità probatorie che in quanto prelude alla definitiva confisca, è il provvedimento di blocco e di sequestro dei beni.

Storicamente, la decisione quadro relativa al congelamento dei beni è il secondo atto normativo adottato dal Consiglio della Unione europea nel campo del c.d. terzo pilastro ad applicare il principio del mutuo riconoscimento alle decisioni giudiziarie assunte negli Stati membri. Essa fa seguito alla decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo (GUCE L 190 del 18 luglio 2002) e precede la adozione della decisione quadro relativa alla esecuzione delle sanzioni pecuniarie (decisione quadro 2005/214/GAI pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 23 marzo 2005 - L.76/16). La comune base giuridica di questi strumenti è rappresentata dalle norme contenute nel titolo VI del Trattato sull'Unione europea, che prefigurano la realizzazione di un nuovo "ordine pubblico europeo" (lo spazio comune di libertà sicurezza e giustizia).

Mentre con la nuova procedura di consegna, basata sul mandato d'arresto europeo, il mutuo riconoscimento è stato applicato al settore tradizionalmente regolato dalla estradizione, vale a dire alla cattura e consegna delle persone internazionalmente ricercate, la decisione quadro relativa al congelamento dei beni ha applicato il mutuo riconoscimento a provvedimenti giudiziari reali, allo scopo di semplificare l'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri nel settore dei sequestri e delle confische internazionali.

La fonte generale è tuttora rappresentata dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che impegna gli Stati parte ad eseguire le rogatorie aventi ad oggetto «il compimento di atti istruttori o la trasmissione di corpi di reato, fascicoli, documenti». E' *in itinere* il disegno di legge

n. 1460 di ratifica della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. La cooperazione internazionale finalizzata alla confisca è invece regolata da accordi di tipo settoriale, come la convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, aperta alla firma l'8 novembre 1990, ratificata dall'Italia con legge 9 agosto 1993, n.328.

Quanto allo stato di attuazione, dagli atti della Commissione aggiornati risulta che soltanto sette Stati membri hanno attuato la decisione quadro prima del termine stabilito (2 agosto 2005). Negli anni successivi, altri dodici Stati membri l'hanno recepita e hanno trasmesso la legge di attuazione alla Commissione, che inoltre sollecitava gli altri Stati a darne attuazione.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:

Gli obiettivi perseguiti con il presente provvedimento sono sia di natura formale, quale l'adeguamento del diritto nazionale agli atti normativi dell'Unione europea, sia di tipo sostanziale, volti ad offrire tra i Paesi dell'Unione europea un agile strumento ablatorio da utilizzarsi a fini probatori o di confisca.

In particolare l'obiettivo che si intende perseguire:

- nel breve periodo, è quello di adottare a livello di Unione europea uno strumento specifico, giuridicamente vincolante, relativo da applicare nelle indagini che hanno un collegamento con altri Stati membri e che rendano necessaria l'apprensione di beni siti all'estero, istituendo un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di coercizione reale adottato in qualsivoglia Stato membro, secondo le forme e disciplina previsti dal diritto nazionale;
- nel medio e lungo periodo, il recepimento della decisione quadro rafforzerà il contrasto alla criminalità internazionale e consentirà una maggiore armonizzazione della legislazione interna con quella degli Stati membri dell'Unione europea; di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi investigativi e di giustizia, presupposto necessario per la cooperazione giudiziaria nelle materie penali di dimensioni transazionali.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:

Le disposizioni di recepimento incidono sulla materia processuale, prevedendo le regole per l'esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro emessi in altro Stato membro, nonché per la richiesta di esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria interna all'estero, nel rispetto nelle leggi e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Ne consegue che indicatori attendibili per la prescritta verifica saranno tutti i dati statistici relativi ai provvedimenti di blocco e di sequestro eseguiti in Italia o richiesti all'estero.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, gli appartenenti alla magistratura requirente e giudicante. Allo stesso modo, sono interessati gli appartenenti alla polizia giudiziaria ed i magistrati degli Stati membri dell'Unione europea, coinvolti nell'emissione e nell'esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro.

Al fine di individuare l'autorità che dovrà procedere all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, potranno essere interessati i punti di contatto della Rete giudiziaria europea.

Il Ministro della giustizia potrà essere interessato dalle richieste di rimborso degli importi versati alle parti danneggiate dall'esecuzione di provvedimenti di blocco o di sequestro emessi dall'autorità estera, a titolo di risarcimento.

Tra i soggetti privati, sono interessate le persone indagate o comunque coinvolte in un procedimento penale, nonché gli appartenenti alle categorie professionali degli avvocati, degli interpreti e dei traduttori.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Non sono state avviate consultazioni precedenti l'intervento in ragione della natura dello stesso, trattandosi di provvedimento normativo il cui ambito è già delimitato con precisione sia dalla decisione quadro oggetto di attuazione, sia dalla legge di delegazione europea (legge 9 luglio 2015, n. 114).

L'elevato grado di tecnicità dell'intervento, inoltre, ha indotto a non ritenere efficaci e utili consultazioni con altri soggetti diversi dall'Amministrazione della giustizia, trattandosi di modifiche che incidono sul servizio giustizia, a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini; l'istruttoria, pertanto, ha ricevuto il contributo delle competenze interne al Ministero della giustizia. Si osserva, infine, che comunque l'adozione dei testi dei decreti legislativi presuppone sempre un confronto tra tutte le amministrazioni interessate, ciascuna delle quali è portatrice delle istanze proprie del settore di competenza.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa, stante la necessità di recepire la decisione quadro 2003/577/GAI in tutti gli aspetti in cui la normativa vigente non è conforme alla stessa, come da delega contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114.

Non essendo più operativo, dal 1 dicembre del 2014, il regime transitorio relativo ai meccanismi di tutela giurisdizionale per gli atti del c.d. ex terzo pilastro dell'Unione europea, la mancata attuazione della decisione quadro esporrebbe il nostro Paese ad una possibile procedura di infrazione per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

Gli Stati membri sono responsabili del recepimento accurato e tempestivo delle direttive nonché della corretta applicazione e attuazione del diritto dell'UE nel suo complesso.

La Commissione europea garantisce il rispetto del diritto dell'Unione da parte della legislazione degli Stati membri.

A tal fine la Commissione controlla periodicamente i testi delle misure nazionali di recepimento che riceve dagli Stati membri e avvia indagini d'ufficio. Laddove rilevi una possibile infrazione, per mancato o non corretto recepimento, la Commissione avvia un dialogo bilaterale con lo Stato membro, che è invitato a risolvere il problema. Nel caso di esito negativo, la Commissione può avviare una procedura d'infrazione formale (a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)). Qualora poi lo Stato membro non si conformi al parere della Commissione, quest'ultima può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 258 del TFUE, e proporre anche sanzioni pecuniarie.

Se la Corte di giustizia rileva una violazione di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, lo Stato membro è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza, altrimenti la Commissione può proseguire il procedimento d'infrazione, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE e deferire nuovamente lo Stato membro alla Corte dopo avere inviato una lettera di messa in mora a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE. In tal caso la Commissione può proporre, e la Corte può comminare, il pagamento di sanzioni pecuniarie (determinate in una somma forfettaria e/o in penalità giornaliera).

Con riferimento alla Decisione Quadro 2003/577/GAI, il cui recepimento era previsto entro il 2 agosto 2005, occorre considerare che 1 dicembre 2014 sono scadute le norme che limitavano, da un lato, il controllo giurisdizionale esercitato dalla Corte di giustizia sulle norme UE relative alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e, dall'altro, le prerogative della Commissione europea di controllare l'applicazione del diritto dell'UE in tale settore.

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1 dicembre 2009, ha infatti segnato la fine del "terzo pilastro" della legislazione dell'Unione (giustizia e affari interni).

Il trattato di Maastricht (1992) aveva introdotto una nuova struttura istituzionale composta dai tre "pilastri" dell'UE. Il terzo pilastro, a carattere intergovernativo, era incentrato sul settore della giustizia e degli affari interni (GAI), ribattezzato cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale dopo che il trattato di Amsterdam (1999) aveva trasferito taluni settori al primo pilastro (libera circolazione, asilo, immigrazione, frontiere, politica in materia di visti e diritto civile).

Come misura transitoria, tuttavia, il protocollo 36 del trattato di Lisbona disponeva che fino al 1° dicembre 2014 le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (procedure d'infrazione) e le attribuzioni della Corte di giustizia non erano applicabili agli atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato, a meno che non fossero stati abrogati, annullati o modificati.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Tenuto conto dei limiti stringenti imposti dalla decisione quadro, che non lasciava ampi margini di discrezionalità, l'opzione alternativa presa in considerazione in fase di studio ed elaborazione dello schema di decreto è stata quella di attribuire il potere al Ministro della giustizia di inibire le attività programmate in casi espressamente previsti, prevedendo una sorta di potere di interdizione dell'autorità politica.

Tale opzione alternativa è stata abbandonata perché si è ritenuto che l'ambito conoscitivo e valutativo inerente alle finalità probatorie e di confisca a fondamento dei provvedimenti di blocco e di sequestro, inerisca più propriamente alle attribuzioni proprie dell'autorità giudiziaria.

Una diversa soluzione tradirebbe lo scopo della decisione quadro, che è quello di superare il modello di assistenza giudiziaria basato sulle convenzioni internazionali, di cui sono parte gli Stati membri, attraverso la applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie ai provvedimenti di "blocco o sequestro" di beni.

In tal senso, peraltro, l'opzione prescelta è pienamente conforme ai principi ispiratori dei criteri di delega in materia di riforma del libro XI del codice di procedura penale, contenuti nel disegno di legge n. 1949 all'esame del Senato, con i quali s'intende promuovere tra gli Stati membri un modello di soluzione che sia in grado di garantire la sostanziale depoliticizzazione del sistema dell'assistenza giudiziaria nell'area circoscritta dall'efficacia degli accordi internazionali stipulati tra stati dell'Unione europea, in ragione dell'esistenza di un quadro di omogeneità che ormai non soltanto giustifica, ma persino impone l'abbandono del tradizionale vaglio di opportunità politica.

Va infine segnalato che è recentemente entrato in vigore il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, con il quale ha avuto attuazione la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, che contiene una disciplina dettagliata del procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca adottata da altro Stato membro e, parallelamente, le modalità di trasmissione della decisione di confisca adottata in Italia, per la sua esecuzione in altro Stato membro.

L'opzione regolatoria prescelta privilegia pertanto il livello minimo di regolazione previsto dalla decisione quadro, ritenuto sufficiente per raggiungere l'obiettivo prefissato.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni:

L'opzione scelta non presenta svantaggi. Il presente intervento regolatorio migliora il sistema investigativo a livello europeo e, attraverso una più stretta collaborazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie degli Stati membri, offre un più elevato livello di tutela nella prevenzione e nella lotta alla criminalità

nazionale e transnazionale, a tutto vantaggio della sicurezza dei cittadini, delle piccole, medie e grandi imprese e della pubblica amministrazione.

L'attuazione dei provvedimenti di blocco e di sequestro, nella duplice ipotesi in cui sia emessa o eseguita dall'autorità italiana, potrà incrementare le risorse finanziarie dello Stato.

Dall'analisi dei flussi di lavoro della Direzione Nazionale Antimafia in materia di rapporti internazionali, con particolare riferimento alle rogatorie internazionali, si evince che, relativamente all'ultimo periodo di riferimento (luglio 2014- giugno 2015), il numero di rogatorie attive inoltrate dalle Direzioni Distrettuali Antimafia è particolarmente cospicuo (circa 150).

Tenuto conto che i procedimenti cui si riferiscono le rogatorie sono in molti dei casi transfrontalieri, ossia per fatti criminali concernenti l'Italia ed altro Stato membro (o più Stati membri), pur non essendo allo stato disponibili specifici rilievi statistici in ordine all'esecuzione transfrontaliera di provvedimenti di blocco e sequestro, è ipotizzabile che possa avere luogo in almeno 15 procedimenti investigativi per anno, favorita dal funzionamento dei meccanismi nazionali e sovranazionali di coordinamento.

Quanto alle proiezioni di medio e lungo periodo rispetto ai vantaggi per la collettività, appare certa la positiva incidenza dell'introduzione del reciproco riconoscimento di provvedimenti di blocco e di sequestro sul tessuto produttivo, in termini di beni sequestrati o confiscati e di migliore funzionalità della macchina giudiziaria e della pubblica amministrazione. Sebbene non siano possibili proiezioni precise sul punto, va tenuto presente che vantaggi indiretti per la collettività potranno derivare dalla prevedibile riduzione dei tempi di svolgimento di indagini transfrontaliere, dalla migliore qualità dell'accertamento probatorio e dalla possibilità di attingere a finanziamenti disponibili a livello UE.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

Non derivano oneri amministrativi in capo alle P.M.I.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese:

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie sopra indicate.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione:

L'attuazione dell'intervento avviene tramite le risorse e le strutture interne dell'amministrazione giudiziaria, la quale è in grado di adottare immediatamente le nuove norme senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e attraverso le strutture già esistenti. Pertanto, non sono previsti fattori che possano incidere negativamente sugli effetti prodotti dall'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'eventuale incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese è correlata alla maggiore efficienza della giustizia, con conseguenti effetti positivi sulla competitività del paese a livello internazionale, con particolare riferimento allo spazio dell'Unione europea.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio i magistrati requirenti e giudicanti, gli operatori di polizia giudiziaria, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, i punti di contatto della Rete giudiziaria europea.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento perché diretto a soggetti specializzati. Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito *web* del Ministero della giustizia.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica. In particolare, si potrà utilizzare la metodologia già a regime per le rilevazioni statistiche utilizzate per monitorare i sequestri eseguiti in ambito interno, o su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana, eseguiti in altro Stato membro.

A decorrere dall'anno 2011 la Direzione Generale di Statistica, su richiesta della Direzione Generale della Giustizia Civile del Dipartimento Affari Giustizia, ha infatti avviato il monitoraggio annuale sul servizio corpi di reato presso gli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti.

Tale rilevazione ha l'obiettivo di monitorare in modo sistematico il movimento delle cose sequestrate e confiscate così come risulta dal registro dei corpi di reato (mod.41) e dal registro delle cose sequestrate ed affidate in custodia a terzi (mod.42), nonché le procedure di vendita delle cose sequestrate, eseguite dagli Uffici giudiziari.

Il monitoraggio è stato avviato dalla Direzione Generale di Statistica nell'anno 2011, con l'intento di cominciare ad acquisire i dati dell'anno precedente.

In particolare gli obiettivi di questa attività statistica si possono di seguito riassumere:

- ☐ monitorare e analizzare in modo dettagliato il movimento delle cose sequestrate presso tutti gli Uffici giudiziari competenti;
- ☐ individuare le prassi adottate dagli Uffici nella gestione dei beni sequestrati;
- ☐ uniformare le procedure seguite dagli Uffici attraverso la definizione di linee guida standard;

□ conoscere le procedure rimaste pendenti in ragione dell'anno di iscrizione nel relativo registro;

□ verificare le vendite effettuate e gli importi del costo della procedura comunicati ad Equitalia Giustizia (in ragione dell'intervenuta istituzione del fondo unico giustizia -FUG - nel quale affluiscono le somme derivanti dalla vendita dei beni sequestrati e confiscati).

Nel registro corpi di reato (mod.41) la registrazione dei reperti ordinari è separata da quella dei reperti di valore. I reperti di valore, che come evidenziato rappresentano il 17% dei reperti iscritti, sono stati suddivisi in stupefacenti ed altri. In particolare si è evidenziato che i reperti di valore iscritti e pendenti sono costituiti rispettivamente per il 95% e per l'88% da stupefacenti.

Tav 14 - Reperti esauriti per modalità di definizione per							
Modalità di definizione							Totale eliminati
Tipologia reperto	Distrutti		Restituiti	Venduti	Inviati Ad Altra	Eliminati in Altro	
	Totale Di cui Armi						
Reperti	82,4	9,4	7,0	4,9	3,5	2,3	100,0
Reperti di	91,9	0,0	1,2	2,2	3,4	1,4	100,0
Reperti	12,4	0,0	50,2	7,0	17,1	13,2	100,0
Totale	57,2	4,3	22,6	5,2	8,7	6,3	100,0

Dai dati elaborati per l'anno 2011 risulta che dei 142.434 reperti eliminati, il 57,2% è stato distrutto ed in particolare il 7,6% dei reperti distrutti sono armi. Il 22,6% dei reperti è stato restituito, l'8,7% inviato ad altra autorità, il 5,2% venduto ed il restante 6,3% eliminato con altra modalità.

Tav 15 - Reperti esauriti per modalità di							
Tipologia reperto	Modalità di definizione						
	Distrutti		Restituiti	Venduti	Inviati Ad Altra Autorità	Eliminati In Altro Modo	Totale eliminati
	Totale Di cui Armi						
Reperti ordinari	51.870	6.051	4.417	3.135	2.229	1.407	63.058
Reperti di valore	19.891	0	258	390	733	297	21.569
Reperti ordinari	4.493	0	5.229	3.477	1.222	1.423	15.844
Totale complessivo	76.254	6.051	9.904	7.002	4.184	3.127	100.471

Il Ministero di Giustizia con la legge n.181/2008 del 13/11/2008 ha istituito il Fondo Unico Giustizia (FUG). Nel FUG rientrano le somme di denaro e gli altri proventi relativi a titoli a portatore, crediti pecuniari, conti correnti, libretti di deposito, etc., ed ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/65 o irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al Dlgs. 231/2001.

La gestione delle risorse del Fondo è affidata a Equitalia Giustizia s.p.a., alla quale la legge finanziaria 2008 (L.244/2007) aveva già attribuito dal 1° gennaio 2008, il recupero dei crediti di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato.

I dati mostrano che circa il 94% delle vendite vengono effettuate tramite l'Istituto Vendite Giudiziarie. In media con ogni vendita vengono venduti 6,2 beni.

I beni sequestrati venduti nell'anno, come risulta dalle vendite effettuate e comunicate ad Equitalia Giustizia ammontano a 6.677. Nel corso dell'anno 2011 si sono venduti 6.677 beni con un ricavo di € 6.424.357. Nel 2011 l'importo devoluto all'erario ammontava a € 5.782.519, quello devoluto alla cassa delle ammende a € 393.349 e quello ricavato dalla vendita dei beni deperibili a € 117.174.

Occorre estendere questo monitoraggio anche ai beni che oggetto di provvedimenti di blocco e sequestro emessi in Italia ed eseguiti in altro Stato membro, verificando le modalità di trasmissione dei beni così appresi nel nostro Paese e i meccanismi di deposito, distruzione e vendita degli stessi.

Tenuto conto del fatto che la maggioranza dei reperti rivengono dal traffico di armi e di stupefacenti, che sono i reati per i quali maggiormente si avverte la necessità di incentivare i meccanismi di cooperazione transfrontaliera, alla luce delle stime sopra riportate, può presumersi che dall'esecuzione transfrontaliera dei provvedimenti di blocco o sequestro e dalla vendita dei relativi beni possa derivare un ricavo che si attesti intorno a € 5.000.000 annui.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi e dei dati statistici di cui alla Sez. I, lettera C).

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo si adegua al livello minimo di regolazione dell'Unione europea.

Si segnala, tuttavia, che la Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'ordine europeo di indagine penale - il cui termine per il recepimento è fissato dalla legge di delegazione europea n. 104 del 2014 nel 22 maggio 2017 - estende l'ambito e la portata del principio del riconoscimento reciproco attuato dalla decisione quadro, innanzitutto in quanto fa scomparire la condizione legata alla verifica della doppia incriminabilità che è adottato in via generale dalla decisione quadro, con l'eccezione delle fattispecie tassativamente indicate nell'articolo 3 comma 2. Inoltre, la direttiva semplifica ulteriormente l'iter procedimentale disegnato dalla decisione quadro, eliminando

la necessità di un apposito provvedimento di riconoscimento ed esecuzione della decisione di blocco o di sequestro.